

**ACCORDO
TRA
IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SU
LO SCAMBIO E LA RECIPROCA PROTEZIONE
DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE**

Il Governo Federale Austriaco ed il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominate "le Parti"),

Intendendo garantire la sicurezza di tutte le Informazioni Classificate designate e contrassegnate come tali in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali di una delle due Parti e scambiate dalle Parti,

Desiderando stabilire norme per la reciproca protezione delle Informazioni Classificate generate o scambiate nel corso della cooperazione tra le Parti,

Considerando gli interessi nazionali e la sicurezza, nonché le attività industriali,

hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1
DEFINIZIONI**

Ai fini di questo Accordo,

a) "Informazione Classificata" indica ogni informazione, a prescindere dalla sua forma, designata e contrassegnata come tale in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali di una delle Parti al fine di assicurarne la protezione contro la divulgazione non autorizzata, l'appropriazione indebita o la perdita;

b) "Autorità Competente" indica l'Autorità Nazionale di Sicurezza di una delle due Parti ed ogni altra autorità od agenzia di sicurezza competente, notificata ai sensi dell'Articolo 2, responsabile per l'applicazione di questo Accordo;

c) "Abilitazione di Sicurezza Personale" indica una decisione di un'Autorità Competente di una delle Parti, assunta a seguito del completamento di un'indagine di sicurezza in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali, che certifica che ad un individuo sia stata concessa l'autorizzazione ad accedere ad Informazioni Classificate ad uno specifico livello di classifica di segretezza fino ad una data specificata;

d) "Abilitazione di Sicurezza Industriale" indica una decisione di un'Autorità Competente di una delle Parti, assunta in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali, che attesti che, per gli aspetti di sicurezza, un'impresa abbia la capacità organizzativa idonea a garantire un adeguato livello di protezione ad Informazioni Classificate ad uno specifico livello di classifica di segretezza fino ad una data specificata;

- e) “Contratto Classificato” indica un contratto o subcontratto tra una persona giuridica sotto giurisdizione di una Parte ed una persona giuridica sotto giurisdizione dell’altra Parte, la cui esecuzione richieda l’accesso a o la generazione di Informazioni Classificate;
- f) “Contraente” indica una persona giuridica, pubblica o privata, avente la capacità legale di concludere Contratti Classificati;
- g) “Originatore” indica la Parte originatrice ed ogni persona giuridica sotto la sua giurisdizione che generi o fornisca Informazioni Classificate;
- h) “Ricevitore” indica la Parte ricevente ed ogni persona giuridica sotto la sua giurisdizione che riceva Informazioni Classificate;
- i) “Necessità di Conoscere (*Need to Know*)” indica il principio in base al quale l’accesso ad Informazioni Classificate è consentito ad un individuo esclusivamente ove sia necessario per l’espletamento delle sue funzioni ufficiali;
- j) “Parte Terza” indica una persona giuridica o un individuo che non sia Originatore né Ricevitore di Informazioni Classificate scambiate ai sensi del presente Accordo, un Governo che non è Parte di questo Accordo ovvero un’organizzazione internazionale;
- k) “Visita” indica l’accesso alle strutture di persone giuridiche pubbliche o private sotto giurisdizione di una delle due Parti, allo scopo di dare esecuzione al presente Accordo, che preveda l’accesso a o la trattazione di Informazioni Classificate;
- l) “Violazione di Sicurezza” indica un’azione od omissione in contrasto con le disposizioni del presente Accordo o con le leggi ed i regolamenti nazionali delle Parti, che può risultare nella diffusione non autorizzata, perdita, appropriazione indebita ovvero qualsiasi altra forma di compromissione di Informazioni Classificate.

ARTICOLO 2 AUTORITA’ COMPETENTI

(1) Le Autorità Competenti designate dalle Parti quali responsabili per l’esecuzione di questo Accordo sono:

Per la Repubblica Federale d’Austria:

Bundeskanzleramt

Büro der Informationssicherheitskommission

Per la Repubblica Italiana:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza

Ufficio Centrale per la Segretezza

(2) Le Parti si informano reciprocamente attraverso i canali diplomatici di ogni altra Autorità Competente responsabile per l'attuazione del presente Accordo, nonché di ogni sopravvenuta modifica concernente le rispettive Autorità Competenti.

ARTICOLO 3 EQUIVALENZA DEI LIVELLI DI CLASSIFICA DI SEGRETEZZA

Le Parti concordano sull'equivalenza dei seguenti livelli di classifica di segretezza:

Per la Repubblica d'Austria	Per la Repubblica Italiana	Equivalente in inglese
STRENG GEHEIM	SEGRETISSIMO	TOP SECRET
GEHEIM	SEGRETO	SECRET
VERTRAULICH	RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL
EINGESCHRÄNKT	RISERVATO	RESTRICTED

ARTICOLO 4 CONTRASSEGNO

(1) Le Informazioni Classificate generate, scambiate e cedute nel quadro del presente Accordo sono contrassegnate dal Ricevitore con il livello di classifica di segretezza adeguato ai sensi dell'Articolo 3, in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali delle Parti.

(2) Le Informazioni Classificate generate, riprodotte o tradotte dal Ricevitore nel corso della cooperazione nell'ambito del presente Accordo sono anch'esse contrassegnate con il livello di classifica di segretezza appropriato ai sensi dell'Articolo 3 in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali delle Parti

(3) Il livello di classifica di segretezza assegnato alle Informazioni Classificate scambiate nell'ambito del presente Accordo può essere modificato o rimosso soltanto con il consenso scritto dell'Originatore. L'Originatore informa il Ricevitore tempestivamente su ogni modifica o rimozione del livello di classifica di segretezza di tali Informazioni Classificate.

ARTICOLO 5 PRINCIPI PER LA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

(1) Le Parti adottano tutte le misure idonee ad assicurare la protezione delle Informazioni Classificate scambiate tra di esse e svolgono la necessaria attività di controllo relativamente a tale protezione.

(2) Le Parti assicurano alle Informazioni Classificate scambiate almeno lo stesso livello di protezione garantito alle proprie Informazioni Classificate recanti livello di classifica di segretezza equivalente.

(3) Le Informazioni Classificate scambiate sono utilizzate esclusivamente per gli scopi per i quali sono state cedute e nel rispetto delle limitazioni stabilite dall'Originatore.

(4) Le Informazioni Classificate ricevute sono rese accessibili esclusivamente a persone debitamente autorizzate ad accedere ad Informazioni Classificate con livello di classifica di segretezza equivalente e che abbiano Necessità di Conoscere (*Need to Know*) in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali.

(5) Una Parte non rende Informazioni Classificate accessibili ad una Parte Terza senza aver ricevuto il previo consenso scritto dell'Originatore.

(6) Le Informazioni Classificate generate nel corso di attività di cooperazione nell'ambito del presente Accordo beneficiano dello stesso livello di protezione garantito alle Informazioni Classificate scambiate.

ARTICOLO 6 ABILITAZIONI DI SICUREZZA PERSONALE

(1) Nell'ambito di applicazione del presente Accordo, ciascuna Parte riconosce le Abilitazioni di Sicurezza Personale rilasciate dall'altra Parte.

(2) Le Autorità Competenti si prestano reciproca assistenza su richiesta e nell'espletamento delle indagini di sicurezza necessarie per l'implementazione del presente Accordo in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali.

(3) Nell'ambito di applicazione del presente Accordo, le Autorità Competenti si informano reciprocamente e con tempestività circa ogni modifica relativa a o ritiro di Abilitazioni di Sicurezza Personali, con particolare riferimento ad ogni modifica del livello di classifica di segretezza.

(4) Su richiesta dell'Autorità Competente di una Parte, l'Autorità Competente dell'altra Parte rilascia conferma scritta circa l'autorizzazione di un individuo ad accedere ad Informazioni Classificate.

(5) L'Accesso alle Informazioni Classificate designate e contrassegnate al livello RISERVATO / EINGESCHRÄNKT / RESTRICTED è limitato a persone che hanno Necessità di Conoscere (*Need to Know*) e sono state debitamente indottrinate.

(6) L'Accesso alle Informazioni Classificate designate e contrassegnate al livello RISERVATISSIMO / VERTRAULICH / CONFIDENTIAL e superiore è consentito soltanto ad individui che hanno Necessità di Conoscere (*Need to Know*), sono in possesso di Abilitazione di Sicurezza Personale al livello adeguato e sono regolarmente indottrinati.

ARTICOLO 7
ABILITAZIONI DI SICUREZZA INDUSTRIALE
E CONTRATTI CLASSIFICATI

(1) Un Contratto Classificato contiene disposizioni relative ai requisiti di sicurezza ed al livello di classifica di segretezza delle informazioni oggetto di cessione. Copia di tali disposizioni è inviata all'Autorità Competente.

(2) Prima di fornire Informazioni Classificate designate e contrassegnate al livello RISERVATISSIMO / VERTRAULICH / CONFIDENTIAL e superiore, connesse ad un Contratto Classificato, ad un Contraente o potenziale tale, la Parte ricevente assicura che:

- a) I Contraenti o potenziali Contraenti e le loro strutture abbiano la dotazione organizzativa idonea a proteggere adeguatamente le Informazioni Classificate;
- b) I Contraenti e rispettivi subcontraenti e le loro strutture abbiano la necessaria Abilitazione di Sicurezza Industriale al livello appropriato precedentemente all'esecuzione del contratto;
- c) Le persone che svolgono funzioni implicanti l'accesso ad Informazioni Classificate siano in possesso di adeguata Abilitazione di Sicurezza Personale;
- d) Le persone che hanno accesso alle Informazioni Classificate siano informate circa le proprie responsabilità ed i propri obblighi di proteggere le Informazioni Classificate in conformità con le leggi ed i regolamenti in materia della Parte ricevente.

(3) Nell'ambito dei Contratti Classificati, ciascuna Parte riconosce le Abilitazioni di Sicurezza Industriale rilasciate dall'altra parte.

(4) Nell'ambito dell'attività preparatoria o della conclusione di Contratti Classificati, le Autorità Competenti, su richiesta, si informano reciprocamente sull'avvenuto rilascio di valide Abilitazioni di Sicurezza Industriale ovvero sull'avvio di relative procedure, nonché sui requisiti di sicurezza per le Informazioni Classificate coinvolte.

(5) Le Autorità Competenti si informano reciprocamente circa la conclusione di Contratti Classificati rientranti nell'ambito di applicazione del presente Accordo.

(6) Le Autorità Competenti si informano reciprocamente e con tempestività circa ogni revoca o modifica delle Abilitazioni di Sicurezza Industriali rientranti nell'ambito di applicazione del presente Articolo, con particolare riferimento ad ogni modifica del livello di classifica di segretezza.

(7) L'Autorità Competente dell'Originatore trasmette al Ricevitore ed alla sua Autorità Competente le Istruzioni di Sicurezza del Programma (*Programme Security Instructions*) e la Guida alle Classifiche di Segretezza (*Security Classification Guide*) redatte nell'ambito del Contratto Classificato.

(8) Un Contraente può avvalersi di un subcontraente al fine di eseguire parte di un Contratto Classificato. I subcontraenti sono soggetti alle stesse condizioni di sicurezza applicabili ai Contraenti.

ARTICOLO 8

PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE NEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Ciascuna Parte assicura l'esecuzione di misure appropriate, nel quadro delle proprie leggi e regolamenti nazionali ed in conformità con l'Art. 5 sulla protezione delle Informazioni Classificate trattate, memorizzate e trasmesse via sistemi di comunicazione ed informazione. Tali misure devono assicurare *inter alia* la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e, ove possibile, la non-ripudiabilità e l'autenticità delle Informazioni Classificate, nonché un adeguato livello di rendicontabilità e tracciabilità delle azioni relative a tali Informazioni Classificate.

ARTICOLO 9

TRASMISSIONE

(1) Le Informazioni Classificate sono trasmesse attraverso canali diplomatici ed ogni altro canale sicuro concordato dalle Autorità Competenti delle Parti.

(2) La ricezione di Informazioni Classificate designate e contrassegnate al livello RISERVATISSIMO / VERTRAULICH / CONFIDENTIAL e superiore è confermata per iscritto.

(3) Le Informazioni Classificate designate e contrassegnate al livello SEGRETISSIMO / STRENG GEHEIM / TOP SECRET sono trasmesse esclusivamente attraverso canali diplomatici in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali

ARTICOLO 10

RIPRODUZIONE E TRADUZIONE

(1) Ogni riproduzione, traduzione e copia deve recare adeguato contrassegno di classifica di segretezza e deve essere protetta alla stregua dell'Informazione Classificata originale. Le traduzioni ed il numero delle riproduzioni e delle copie devono essere limitate al minimo. La riproduzione, traduzione e copia di Informazioni Classificate può essere limitata o proibita dall'Originatore.

(2) Le Informazioni Classificate designate e contrassegnate al livello SEGRETISSIMO / STRENG GEHEIM / TOP SECRET non possono essere riprodotte, tradotte o copiate senza il previo consenso scritto dell'Originatore.

(3) Le Informazioni Classificate sono tradotte esclusivamente da persone autorizzate all'accesso, in conformità con le leggi ed i regolamenti delle Parti, ad Informazioni Classificate al livello di classifica di segretezza equivalente.

ARTICOLO 11 DISTRUZIONE

(1) Le Informazioni Classificate designate e contrassegnate al livello RISERVATISSIMO / VERTRAULICH / CONFIDENTIAL ovvero SEGRETO / GEHEIM / SECRET devono essere distrutte in modo verificabile ed in modo tale da impedirne la ricostruzione totale o parziale.

(2) Le Informazioni Classificate designate e contrassegnate al livello SEGRETISSIMO / STRENG GEHEIM / TOP SECRET non possono essere distrutte. Esse devono essere restituite all'Originatore ove non siano più considerate necessarie dal Ricevitore.

(3) In caso di situazioni di crisi in cui sia impossibile proteggere o restituire le Informazioni Classificate scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, tali Informazioni Classificate devono essere distrutte immediatamente. Il Ricevitore informa l'Autorità Competente dell'Originatore senza ingiustificato ritardo circa l'avvenuta distruzione.

ARTICOLO 12 VISITE

(1) Le Visite che comportino accesso ad Informazioni Classificate sono soggette a previa autorizzazione dell'Autorità Competente della Parte ospitante. L'autorizzazione è concessa solamente a persone autorizzate in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali ad accedere ad Informazioni Classificate ai rispettivi livelli di classifica di segretezza.

(2) Le Richieste di Visita sono trasmesse all'Autorità Competente della Parte ospitante con almeno quindici giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data della Visita, ovvero con tempi più brevi in casi di urgenza. Le Autorità Competenti si informano reciprocamente circa i dettagli della Visita e assicurano la protezione dei dati personali.

(3) Le Richieste di Visita sono trasmesse in lingua inglese e contengono in particolare i seguenti dati:

- a. lo scopo e la data proposta per la Visita;
- b. il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il numero di passaporto o carta d'identità del visitatore;
- c. La funzione del visitatore ed il nome dell'istituzione, agenzia o impresa rappresentata;
- d. la validità ed il livello dell'Abilitazione di Sicurezza Personale del visitatore;
- e. il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e fax, l'indirizzo e-mail ed il punto di contatto delle istituzioni, agenzie, o imprese oggetto di visita;
- f. data della richiesta e la firma dell'Autorità Competente.

(4) Le Autorità Competenti delle Parti possono predisporre elenchi di persone autorizzate ad effettuare Visite ricorrenti. Tali elenchi sono validi per un periodo iniziale di dodici mesi. I dettagli delle rispettive Visite sono organizzati direttamente con i competenti punti di contatto all'interno della persona giuridica da visitare, secondo i termini e le condizioni concordati.

ARTICOLO 13 VIOLAZIONI DI SICUREZZA

(1) In caso di Violazioni di Sicurezza che risultino in sospetta o accertata diffusione non autorizzata, appropriazione indebita o perdita di Informazioni Classificate oggetto del presente Accordo, l'Autorità Competente del Ricevitore informa immediatamente l'Autorità Competente dell'Originatore per iscritto.

(2) Le violazioni delle disposizioni sulla protezione delle Informazioni Classificate oggetto del presente Accordo sono sottoposte a indagini e procedimenti in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali. Le Parti si prestano assistenza su richiesta.

(3) Nei casi in cui la violazione di sicurezza avvenga nel territorio di una Parte Terza, le Autorità Competenti si informano tempestivamente e, se possibile, adottano le misure di cui al paragrafo 2 di questo Accordo.

(4) Le Parti si informano reciprocamente sul risultato delle indagini e delle misure adottate.

ARTICOLO 14 COSTI

Ciascuna Parte si fa carico delle proprie spese connesse all'attuazione di questo Accordo in conformità con le proprie leggi ed i propri regolamenti nazionali e senza eccedere la propria dotazione finanziaria ordinaria.

ARTICOLO 15 CONSULTAZIONI

(1) Le Autorità Competenti si informano vicendevolmente sulle rispettive leggi ed i rispettivi regolamenti nazionali sulla protezione delle Informazioni Classificate e di ogni significativo emendamento agli stessi.

(2) Al fine di assicurare la stretta cooperazione nell'esecuzione del presente Accordo, le Autorità Competenti si consultano a vicenda su ogni questione riguardante l'Accordo stesso e facilitano le reciproche visite necessarie.

ARTICOLO 16 RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni dirette e negoziazioni tra le Parti attraverso canali diplomatici.

ARTICOLO 17 DISPOSIZIONI FINALI

(1) Il presente Accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate reciprocamente il completamento delle rispettive procedure interne necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo.

(2) Il presente Accordo può essere modificato mediante reciproco consenso scritto di entrambe le Parti. Le modifiche entrano in vigore in conformità con il paragrafo 1.

(3) Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo mediante canali diplomatici in qualsiasi momento. In tal caso, l'Accordo cesserà di produrre effetti sei mesi dopo la data di ricezione della notifica di denuncia dell'altra Parte. In caso di denuncia, le Informazioni Classificate trasmesse o generate in applicazione di questo Accordo continuano ad essere protette secondo le disposizioni dello stesso ovvero, in alternativa, restituite all'Originatore.

Fatto a il in due originali, ciascuno nelle lingue tedesca, italiana e inglese, tutti i testi facendo ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative, il testo in lingua inglese prevale.

Per il Governo Federale Austriaco:

Per il Governo della Repubblica Italiana: